

1 Impatto della pandemia Covid 19 sui procedimenti civili**1.1 Termini nei procedimenti civili**

-

1.2 Organizzazione giudiziaria e della magistratura

Con decisione ministeriale, tutti i procedimenti giudiziari in corso dinanzi agli organi giurisdizionali greci e tutti i servizi offerti da questi ultimi sono sospesi fino al 15 maggio 2020, fatta eccezione per azioni e cause urgenti e significative. I contenziosi esaminati da tribunali distrettuali civili e i servizi offerti da questi ultimi sono stati sospesi fino al 10 maggio 2020. Il funzionamento degli uffici giudiziari è limitato alle sole azioni necessarie per svolgere il lavoro necessario ed esaminare le cause urgenti. Le riunioni e qualsiasi altra azione correlata al funzionamento della magistratura si svolgono a distanza, se possibile, utilizzando mezzi tecnologici. Sono stati forniti strumenti di comunicazione, dispositivi e applicazioni per garantire videoconferenze e telelavoro da parte di giudici, pubblici ministeri e altri operatori del diritto.

La possibilità di presentare per via elettronica istanze per il rilascio di certificati è stata garantita in alcuni degli organi giurisdizionali più importanti. In tal modo i cittadini e gli avvocati hanno la possibilità di ricevere tali documenti tramite il portale.

1.3 Cooperazione giudiziaria nell'UE

Il governo greco ha adottato misure precauzionali e di contenimento per affrontare il pericolo della diffusione del coronavirus e il suo impatto socioeconomico, nonché garantire il buon funzionamento del mercato e del settore pubblico.

Il ministero della Giustizia, nella sua veste di autorità centrale ai sensi di convenzioni/trattati in materia di diritto civile e in conformità con i regolamenti dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, ha istituito un sistema misto di telelavoro e presenza fisica sul luogo di lavoro a rotazione.

Finora, l'autorità centrale è pressoché completamente operativa, sebbene siano inevitabili ritardi occasionali nell'elaborazione di alcune richieste in ragione della persistente crisi sanitaria.

2 Misure per l'insolvenza correlate, adottate o che saranno adottate negli Stati membri, dopo l'insorgere della pandemia**2.1 Misure sostanziali relative all'insolvenza e contratti connessi concernenti la misura****2.1.1 Sospensione dell'insolvenza****2.1.1.1 Sospensione dell'obbligo della dichiarazione di fallimento (debitori)**

Tutte le procedure pertinenti sono sospese dal 7 al 30 novembre 2020.

2.1.1.2 Protezione dei debitori relativamente alle istanze di fallimento depositate dai creditori

Tutte le procedure pertinenti sono sospese dal 7 al 30 novembre 2020.

2.1.2 Sospensione dei procedimenti esecutivi e sospensione della risoluzione dei contratti**2.1.2.1 Moratorie generali / specifiche sulle istanze di esecuzione / su taluni tipi di istanze di esecuzione**

Tutti i procedimenti di esecuzione sono sospesi dal 7 al 30 novembre 2020.

2.1.2.2 Sospensione della risoluzione di contratti (contratti generali / specifici)

-

2.2 Sospensione dei procedimenti civili, compresa la sospensione delle procedure d'insolvenza

Tutte le udienze presso gli organi giurisdizionali sono state temporaneamente sospese per motivi di tutela della salute pubblica dal 7 al 30 novembre 2020.

Sospensione delle procedure di insolvenza dal 7 al 30 novembre 2020.

2.3 Altre misure in materia d'insolvenza (quelle relative alle azioni revocatorie, ai piani di riorganizzazione, agli accordi informali e ad altro tipo di accordi, in caso di necessità)

L'Unione delle banche greche e il ministro delle Finanze hanno concordato che le banche rinunceranno a ottenere il rimborso delle quote di capitale nel contesto di accordi di prestito stipulati con imprese colpite dalla pandemia di coronavirus, su richiesta del debitore.

2.4 Misure diverse da quelle correlate all'insolvenza (pagamenti differiti, prestiti bancari, prestazioni di previdenza sociale e per assicurazione malattia, sostegni alle imprese)

I soggetti colpiti dalla pandemia di coronavirus e i loro dipendenti (così come per le persone fisiche che affittano locali a tali imprese colpite) beneficiano di: proroga del termine di pagamento delle imposte senza maturazione di interessi o sanzioni; proroga del termine per il pagamento di contributi previdenziali.

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.